



Il COA di Rovereto formula quesito in merito all'applicazione dell'articolo 6, comma 3, del DL n. 22/2020, che ha ridotto da diciotto a sedici mesi il periodo di tirocinio per coloro che si siano laureati nella sessione di laurea di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del D.L. n. 19/2020 e cioè nella sessione dell'A.A. 2018/2019 eccezionalmente prorogata per effetto dell'emergenza pandemica. In particolare, il COA chiede di sapere se la riduzione possa applicarsi ai laureati in tale sessione, pure nel caso di laurea anticipata rispetto all'anno accademico di corso.

La lettera dell'articolo 6, comma 3 del DL n. 22/2020, non contempla eccezioni di sorta, applicandosi indistintamente ai laureati nella sessione prorogata, indipendentemente dal loro status accademico (e dunque, come nella specie, dal loro essere studenti anticipatori). Ne consegue che anche a tali laureati si applichi la riduzione del tirocinio,

peraltro non comprendendosi la ratio della deroga prospettata dal COA richiedente (che avrebbe il solo effetto di penalizzare, irragionevolmente, studenti con ogni probabilità particolarmente meritevoli).

Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 2 novembre 2021

---

**Il COA di Grosseto formula quesito in merito alla possibilità di indicare quale dominus, all'atto dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, un avvocato iscritto presso un Ordine diverso dal luogo nel quale la pratica verrà effettuata.**

Come risulta dal costante orientamento del Consiglio nazionale forense (cfr. pareri n. 40/2015; 36/2010) il domicilio professionale del praticante coincide con quello dell'avvocato presso cui svolge la pratica. Ne consegue che, dovendo l'iscrizione avvenire nell'albo del circondario del Tribunale ove è il domicilio professionale, l'iscrizione del praticante debba avvenire nel Registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine di iscrizione del dominus; e che l'associazione ad un dominus avente domicilio professionale in un diverso circondario determini la necessità di trasferimento dell'iscrizione del praticante ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 2 novembre 2021

---